



Consulenti del Lavoro

STUDIO PIRINU

Tempio Pausania

www.studiopirinu.it

NEWSLETTER

n. **01** del 27 marzo 2024

OBBLIGO DI PAGAMENTO DEGLI STIPENDI E DEI COMPENSI CON MODALITÀ TRACCIABILE

Con l'art. 1, commi dal 910 al 914, della Legge di Stabilità 2018 (n. 205 del 27/12/2017) è stata imposta ai datori di lavoro ed ai committenti la piena tracciabilità degli stipendi e dei compensi da pagare a partire dal 1° Luglio 2018 (cfr. nostre newsletter n. 1/2018, 3/2019, 9/2020 e circolare n. 7/2018). Il Legislatore ha voluto comprendere nell'obbligo i compensi erogati a titolo di collaborazione coordinata e continuativa (ad esempio anche compensi agli amministratori).

Da tale data, infatti, i datori di lavoro o committenti devono corrispondere [gli stipendi, i compensi o qualunque anticipo SOLO](#) attraverso una banca o un ufficio postale.

I sistemi in uso sono i seguenti:

- ✓ bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- ✓ strumenti di pagamento elettronico (ad esempio carta ricaricabile riconducibile inequivocabilmente al lavoratore);
- ✓ pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- ✓ emissione di un assegno (bancario o circolare) consegnato ed intestato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato.

L'inadempienza è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 a 5.000 euro. [A questo proposito il Ministero del Lavoro è intervenuto, con la Nota N. 5828 del 04.07.2018, ricordando che](#) la somma da pagare si ottiene calcolando l'importo più favorevole al datore di lavoro tra un terzo del massimo e il doppio del minimo (in questo caso l'importo più favorevole è di € 1.666,67). Questo a prescindere dal numero dei lavoratori occupati. Il Ministero nella stessa occasione ha precisato che in relazione alla consumazione dell'illecito la sanzione (di € 1.666,67) va moltiplicata per ogni mensilità nella quale si è protratto.

A titolo meramente esemplificativo si precisa che se viene accertato in un'azienda con 3 dipendenti che anche ad uno solo di questi siano stati pagati per contanti gli stipendi di un anno, la sanzione prevista ammonta ad € 20.000,04 (1.666,67 euro x 12).

Da ultimo va tenuto presente che ove il personale ispettivo abbia riscontrato pagamenti in contanti, per un importo stipendiale mensile complessivamente superiore a 5.000 euro si configura, [altresì](#), violazione all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 231/2007. Questo determinerà l'obbligo di segnalazione alle autorità competenti con il rischio di incorrere nel pesante [ULTERIORE](#) regime sanzionatorio.

È utile ricordare che la sola firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione. È consigliabile, pertanto, conservare unitamente alla busta paga firmata la documentazione attestante l'avvenuto pagamento.

Le disposizioni in commento non si applicano ai rapporti di lavoro domestico ed a quelli instaurati nell'ambito delle pubbliche amministrazioni.

La presente newsletter si è resa necessaria dopo aver preso visione di diversi verbali dell'Ispettorato del Lavoro a riguardo ed aver constatato che, nonostante le nostre informative, alcuni datori di lavoro continuano ancora a pagare gli stipendi per contanti.